

Riunione del 15 aprile 2010

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Vice Presidente: Avv. Massimo Rosi
Componenti: Avv. Amato Montanari (Relatore)

CAF/36/2010 – Appello della società Copra Volley Piacenza avverso il provvedimento adottato dal Giudice Unico Federale con C.U. n.19 del 18 marzo 2010

La CAF

letti gli atti ed esaminati i documenti;

rilevato che le motivazioni addotte nel ricorso dalla Società Copra Volley Piacenza, si fondano essenzialmente sulla buona fede laddove si imputa ad una “mera svista” l’aver fatto partecipare l’atleta Federico Boschi, nato il 24.08.1987, alle gare di cui alla delibera del Giudice Unico Federale;

considerato che la buona fede può sì avere rilevanza ma, come insegna la dottrina e la giurisprudenza, non può dipendere da colpa grave o negligenza ovvero errore inescusabile, come nel caso in esame;

P.Q.M.

respinge l’appello proposto dalla Copra Volley Piacenza e dispone l’incameramento della tassa versata.

F.to il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli